

ALLEGATO 3 MODELLO B

Alla CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

U.C. - "Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio"

CIG 9033706206

Oggetto: Affidamento in concessione in orario extra-scolastico della palestra scolastica e dei locali accessori presso la sede dell'I.S. Livia Bottardi in Roma, Via F. Petiti n. 97 (Palestra A n. 82)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii

Il/la sottoscritto/a....., Codice Fiscale, nato/a a il e residente in Via in qualità di legale rappresentante del/della:
(barrare la casella pertinente)

- Società/ Associazione sportiva dilettantistica.....
- Associazione polisportiva.....
- Entità e organismi sportivi riconosciuti dal CIP

Con sede legale in Prov..... Via/Piazza.....N.....
CAP.....cod.fiscale/p.iva.....telefono.....
Indirizzo mail/pec.....

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di essere uno dei soggetti di cui all'articolo 1 dell'Avviso pubblico in oggetto;

quanto ai requisiti di ordine generale:

- l'insussistenza dei motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibili. Nello specifico:
 - di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi in cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
 - ❖ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ❖ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- ❖ false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- ❖ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ❖ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- ❖ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- ❖ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ❖ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore che si trovi in una delle situazioni di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera f) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore (art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

- di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

- di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- ❖ l'operatore ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- ❖ la partecipazione dell'operatore determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;
- ❖ si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di gara di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- ❖ l'operatore sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- ❖ l'operatore che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- ❖ l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- ❖ l'operatore sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- ❖ l'operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- ❖ l'operatore abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- ❖ l'operatore non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- ❖ l'operatore che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- ❖ l'operatore si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude il concorrente in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara operatori appositamente e temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

- l'insussistenza, in capo al concorrente e/o a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o tecnica, di sentenza di condanna e/o patteggiamento per reati che incidono sulla moralità professionale e/o sul rapporto di fiducia con l'Amministrazione metropolitana e/o con l'istituzione scolastica, tenuto conto, in particolare, della presenza di minori all'interno delle strutture oggetto di concessione. Ai fini dell'accertamento di tale requisito, ciascun concorrente dovrà depositare una dichiarazione contenente un elenco di tutte le sentenze di condanna e/o patteggiamento eventualmente esistenti in capo al legale rappresentante e ai dirigenti delle società sportive interessate, nonché agli istruttori delle medesime, che saranno impiegati presso l'impianto sportivo oggetto di affidamento. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da specifiche autocertificazioni circa la sussistenza o meno delle sopra richiamate sentenze di condanna e/o patteggiamento, debitamente sottoscritte dai soggetti interessati.

- di essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all'Amministrazione metropolitana;

quanto ai requisiti di idoneità professionale:

- la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o dal CIP. Nello specifico:
 1. numero di iscrizione
 2. data di iscrizione

quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria

- dichiarazione di un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

quanto ai requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) del D.L. 50/2016:

- la sussistenza dell'esperienza almeno triennale nello svolgimento dell'attività sportiva.

quanto alla normativa in materia di repressione della corruzione:

- con particolare riguardo al Piano triennale anticorruzione della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione precedente, che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di violazione della presente disposizione, sarà disposta l'esclusione del concessionario dalla procedura di valorizzazione in corso;
- con particolare riguardo al Piano triennale anticorruzione della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5/2017, l'assenza di relazioni di parentela o di affinità nei confronti del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'istruttoria;

DICHIARA

ad ogni effetto di legge e di contratto:

- di aver verificato la realizzabilità degli interventi proposti sul piano urbanistico, edilizio, tecnico ed amministrativo;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire a proprio rischio, cura e spese, tutte le autorizzazioni occorrenti per la realizzazione dell'intervento proposto e per la successiva attività di gestione;
- di impegnarsi a predisporre il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi, da sottoporre all'approvazione della Città metropolitana di Roma Capitale avvalendosi di uno o più tecnici abilitati, regolarmente iscritti all'albo professionale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa;
- di impegnarsi ad eseguire, se risulterà aggiudicatario, a proprio rischio, cura e spese, i lavori in conformità al progetto tecnico approvato, assumendosi ogni alea economica o finanziaria, nonché responsabilità giuridica, per il tramite di una ditta in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- di impegnarsi a rispettare e far rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di settore in materia di contratti pubblici, regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari;
- di essere consapevole che il progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Città metropolitana di Roma Capitale che potrà chiedere di apportarvi le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune;

- di essere consapevole che saranno a proprio carico tutte le spese occorrenti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, comprese quelle di carattere tecnico ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 15 comma 7 del "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana", approvato con D.C.M. n.45 del 15/06/2016;
- di impegnarsi alla puntuale applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza in materia di lavoro, ivi compresa la nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione;
- di impegnarsi a consegnare, dopo l'esecuzione dei lavori, tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa, quali, in via esemplificativa, le certificazioni sui materiali impiegati, sulle strutture, sugli impianti, in materia di prevenzione incendi e sicurezza;
- di essere consapevole ed accettare che gli spazi in oggetto saranno affidati in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- di aver preso visione dei luoghi e di aver debitamente tenuto conto, nella formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire sulla valorizzazione e successiva gestione dell'impianto sportivo;
- di impegnarsi a diffondere tra gli associati le campagne promosse dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
- di impegnarsi ad applicare agli associati le tariffe stabilite dall'Amministrazione, come previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 08.05.2013;
- di essere consapevole ed accettare la circostanza che la valutazione della proposta è subordinata al parere favorevole del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/94;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso Pubblico e nel citato Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana;
- di impegnarsi a rispettare e far rispettare quanto previsto nel "Disciplinare di concessione" – Condizioni generali di contratto – allegato al presente Avviso.

Allega copia del titolo attestante i poteri di rappresentanza del dichiarante.

Data

IN FEDE
 Il legale rappresentante
 ASD/SSD